



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 629/2024
Tit./Fasc./Anno 3.4.3.1.0.0/8/2023

GESTIONE ISTITUTI CONTRATTUALI E RELAZIONI SINDACALI

DETERMINAZIONE

Oggetto: Costituzione provvisoria del Fondo Risorse Decentrate Area Comparto anno 2024 (Art. 79 CCNL 16/11/2022) e costituzione Fondo Elevate Qualificazioni anno 2024.

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del Procedimento Dott. Giuseppe Scaffidi Fonti.

Valutati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la L.R. n. 7/2019.

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento.

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto.

Dato atto, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241 del 07/08/1990, che per il presente provvedimento non sussistono conflitti di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta.

Dato atto che nella procedura in oggetto sino ad oggi sono stati rispettati i tempi e gli standard procedurali previsti e non sono state riscontrate anomalie.

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

DETERMINA

Approvare la proposta redatta dal Responsabile del procedimento Dott. Giuseppe Scaffidi Fonti con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

Palermo, 01/02/2024

Il Dirigente

Dott. Antonio Calandriello

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Giuseppe Scaffidi Fonti, responsabile E.Q. Gestione Istituti Contrattuale, Relazioni Sindacali e Applicazione Sistema di Valutazione del Personale, giusta Determinazione Dirigenziale n° 1737 del 17/04/2023, Direzione Politiche del Personale, sottopone all'esame del Dirigente della Direzione Politiche del Personale la seguente proposta di determina.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, dichiara che nella istruttoria e predisposizione della presente proposta di decreto non si trova in conflitto di interessi, anche potenziale.

CL. 3.4.3.1.0.0/8/2023

Premesso che:

In data 16/11/2022 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Locali per il triennio 2019-2021, che ha previsto, all'art. 79, nuove regole per la costituzione del fondi risorse decentrate. In particolare il suddetto art. 79 "Fondo Risorse Decentrate: costituzione" così recita:

"1. La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse:

a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018;

b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5;

c) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;

d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3.

2. Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno:

a) risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2105.2018;

b) un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;

c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa

capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. lgs. n. 219/2016;

d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999;

3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziati ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.

4. Gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 2 lett. b), c) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 2 non possono essere stanziate dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni. Gli enti che versino in condizioni di deficitarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario, come definite e disciplinate da disposizioni di legge o attuative di queste ultime, in vigore per le diverse tipologie di enti del comparto, ferma l'impossibilità di procedere ad incrementi delle complessive risorse di cui al periodo precedente, sono comunque tenuti ad applicare tutte le misure di riequilibrio previste dalle suddette disposizioni, anche in ordine alla riduzione o totale eliminazione delle risorse stesse. Per gli enti locali, il riferimento alle risorse di cui al disapplicato art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.04.1999, contenuto nell'art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000, va ora inteso alle risorse di cui al comma 2, lett. c) del presente articolo.

5. Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita.

6. La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge.

7. Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo.”

Considerato, con particolare riferimento al rispetto dei limiti del salario accessorio che:

- L'art. 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25/05/2017, n. 75 prevede che “Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”.
- Il D.L. 30 aprile 2019, n. 34, entrato in vigore in data 01/05/2019, all'art. 33, commi 1 e 2, ha disposto che, a decorrere dalla data individuata dal relativo decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per le regioni a statuto ordinario e per i comuni il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27/05/2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.
- Con DPCM del 03/09/2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4/11/2019, sono state attuate le disposizioni di cui al sopra citato art. 33, comma 1, del decreto legge 30/04/2019 n. 34, che si applica alle regioni a statuto ordinario a decorrere dal 1° gennaio 2020.
- Per quanto attiene l'attuazione delle disposizioni di cui al sopra citato art. 33, comma 2, del decreto legge 30/04/2019 n. 34, relative ai comuni, nella seduta del 11/12/2019, con atto n. 571, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha sottoscritto un'intesa sullo schema del previsto decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed il Ministro dell'Interno e successivamente è stato adottato il DPCM di riferimento.
- Il D.L. 30/12/2019, n. 164, all'art. 17, modificando l'art. 33 del D.L. 34/2019, con l'art. 1-bis, ha esteso alle Province ed alle Città Metropolitane le disposizioni relative al limite del trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017,

n. 75, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

- il DPCM 11/1/2022 di attuazione dell'art. 33 c 1 bis del Decreto Legge 34/2019 relativo alle Province ed alle Città Metropolitane non trova applicazione nella Regione Siciliana, come specificato in premessa del decreto, per cui la norma a cui fare riferimento per il calcolo del limite del trattamento accessorio del personale, è l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017 n. 75.
- Questa Amministrazione non ha potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, quindi l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del succitato art. 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25/05/2017, n. 75, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.
- Con D.D. n° 5132 del 14/12/2021 si è preso atto di quanto stabilito in sede di Contrattazione Integrativa Decentrata Comparto anno 2021, relativamente all'incremento della somma di € 50.000,00 del Fondo delle Posizioni Organizzative, e conseguentemente al decremento del Fondo Comparto della corrispondente somma, ai fini del rispetto del limite stabilito dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017.
- Per quanto sopra il fondo delle Elevate Qualificazioni è stato quantificato, dal 14/12/2021, in complessive € 560.000,00, di cui € 510.000,00 a seguito della decurtazione dall'importo unico consolidato anno 2018, ai sensi dell'art. 67 comma 1 del CCNL 2016/2018, ed € 50.000,00 rivenienti dall'incremento di cui alla citata D.D. n. 5132/2021.
- La Città Metropolitana di Palermo risulta rispettare i vincoli posti dalla contrattazione nazionale ed i parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in quanto non si trova nella condizione di ente dissestato e/o in predissesto.

Considerato altresì che:

- con determine dirigenziali della Direzioni Edilizia e Beni Culturali, Viabilità e Patrimonio, di cui all'allegato elenco (allegato A), parte integrante del presente provvedimento, sono state liquidate competenze tecniche ai dipendenti per un importo complessivo di **€ 121.888,98**, da inserire nel Fondo Risorse Decentrate, ai sensi dell'art. 79, comma 2, lett. a) del CCNL 16/11/2022.

Occorre costituire provvisoriamente il Fondo Risorse Decentrate Area Comparto anno 2024, ai sensi dell'art. 79 del CCNL 2019/2021, che verrà quantificato, secondo il prospetto che segue, in complessivi **€ 5.321.640,52** , di cui **€ 5.199.751,54** per risorse stabili ed **€ 121.888,98** per risorse variabili, oltre oneri a carico dell'Ente.

RISORSE STABILI ANNO 2024		
Riferimento normativo	Descrizione	Importo
Art. 79, c. 1, lett. a) CCNL 2019-21	Importo unico consolidato di tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017 (salario accessorio) al netto del Fondo PO (pari ad € 510.000,00)	€ 6.880.558,35
	Risorse di cui all'art. 67 comma 2, lett. a) del CCNL 2016-18. -Importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019. (non soggette al limite anno 2015)	€ 83.200,00
	Risorse di cui all'art. 67, comma 2, lett. b) del CCNL 2016-18. -Importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data. (non soggette al limite anno 2015)	€ 89.635,13
	Risorse di cui all'art. 67, comma 2, lett. c) del CCNL 2016-18 (art. 4 del CCNL 2001 c. 2). -Importo corrispondente alla RIA + assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno. (soggette al limite anno 2015)	€ 182.043,68 (anni 2017-22)
		€ 12.108,20 (anno 2023)
Art. 79, c. 1, lett. b) CCNL 2019-21.	Importo su base annua, pari ad € 84,50 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2018 , con decorrenza dal 01/01/2021 (non soggette al limite anno 2015)	€ 67.262,00
Art. 79, c. 1, lett. d) CCNL 2019-21.	Differenziali stipendiali personale in servizio nell'anno 2022 (non soggette al limite)	€ 87.862,84
Art. 79, c. 1-bis CCNL 2019-21	Importo pari alle differenze stipendiali personale inquadrato in categoria B3 e D3. (non soggetto al limite anno 2015)	€ 134.253,40
	Decurtazione per incremento fondo Elevate Qualificazioni (giusta D.D. n° 5132 del 14/12/2021)	-€ 50.000,00
Totale risorse stabili 2024 (a)		€ 7.486.923,60
Decurtazioni risorse stabili		

Art. 1, comma 456, legge 147/2013.	Decurtazione permanente	€ 1.254.752,99
Art. 23, comma 2, D. Lgs. 75/2017	Decurtazione risorse stabili (riduzione proporzionale per pensionamenti anno 2016)	€ 727.183,62
Art. 23, comma 2, D. Lgs. 75/2017.	Importo da decurtare per superamento limite risorse stabili 2015.	€ 305.235,45
Totale importo decurtazioni risorse stabili (b)		€ 2.287.172,06
Totale risorse stabili 2024 al netto delle decurtazioni (a-b)		€ 5.199.751,54

RISORSE VARIABILI ANNO 2024		
Riferimento normativo	Descrizione	Importo
Art. 92, c. 5 e 6 D. Lgs. 163/2006.	Competenze tecniche anno 2023	€ 121.888,98
Art. 79, c. 2, lett. a) CCNL 2019-21	Risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettera d) del CCNL 2016-18. -Importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione. Frazione di RIA e Assegni Ad Personam Anno 2023 (soggetta a limite anno 2015).	€ 4.709,09
Totale risorse variabili 2024 (c)		€ 126.598,07
Decurtazioni risorse variabili		
Art. 23, c. 2, D.Lgs. 75/2017.	Decurtazione risorse variabili rispetto limite 2015 - Frazione di RIA parte variabile -	€ 4.709,09
Totale importo decurtazioni risorse variabili (d)		€ 4.709,09
Totale risorse variabili 2024 al netto delle decurtazioni (c-d)		€ 121.888,98

FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024	
Risorse stabili	€ 5.199.751,54
Risorse variabili	€ 121.888,98
<u>Totale Fondo</u>	<u>€ 5.321.640,52</u>

Considerato che bisogna procedere alla costituzione provvisoria del fondo risorse decentrate anno 2024, prevedendo esclusivamente le risorse stabili già presenti in bilancio e le risorse variabili già quantificate.

Considerato, altresì, che bisogna procedere alla costituzione del fondo Elevate Qualificazioni anno 2024.

Dato atto che, per il seguente provvedimento sono stati rispettati i tempi procedurali e non sono state riscontrate anomalie.

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità legittima e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

Per le motivazioni e secondo quanto indicato in premessa:

PROPONE

Che si adotti il seguente provvedimento:

1. **Dare atto** che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale.
2. **Costituire** provvisoriamente il Fondo "Risorse decentrate" per l'anno 2024 per come indicato in narrativa ed il cui importo ammonta a complessivi **€ 5.321.640,52** , di cui **€ 5.199.751,54** per risorse stabili ed **€ 121.888,98** per risorse variabili, oltre oneri a carico dell'Ente, come da seguente prospetto:

RISORSE STABILI ANNO 2024		
Riferimento normativo	Descrizione	Importo
Art. 79, c. 1, lett. a) CCNL 2019-21	Importo unico consolidato di tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017 (salario accessorio) al netto del Fondo PO (pari ad € 510.000)	€ 6.880.558,35
	Risorse di cui all'art. 67 comma 2, lett. a) del CCNL 2016-18. -Importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019. (non soggette al limite anno 2015)	€ 83.200,00
	Risorse di cui all'art. 67, comma 2, lett. b) del CCNL 2016-18. -Importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data. (non soggette al limite anno 2015)	€ 89.635,13
	Risorse di cui all'art. 67, comma 2, lett. c) del CCNL 2016-18 (art. 4 del CCNL 2001 c. 2). -Importo corrispondente alla RIA + assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno. (soggette al limite anno 2015)	€ 182.043,68 (anni 2017-22)
		€ 12.108,20 (anno 2023)
Art. 79, c. 1, lett. b) CCNL 2019-21.	Importo su base annua, pari ad € 84,50 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2018 , con decorrenza dal 01/01/2021. (non soggette al limite anno 2015)	€ 67.262,00
Art. 79, c. 1, lett. d) CCNL 2019-21.	Differenziali stipendiali personale in servizio nell'anno 2022. (non soggette al limite anno 2015)	€ 87.862,84
Art. 79, c. 1-bis CCNL 2019-21	Importo pari alle differenze stipendiali personale inquadrato in categoria B3 e D3. (non soggette al limite anno 2015)	€ 134.253,40
	Decurtazione per incremento fondo Elevate Qualificazioni (giusta D.D. n° 5132 del 14/12/2021)	-€ 50.000,00
Totale risorse stabili 2024 (a)		€ 7.486.923,60
Decurtazioni risorse stabili		

Art. 1, comma 456, legge 147/2013.	Decurtazione permanente	€ 1.254.752,99
Art. 23, comma 2, D. Lgs. 75/2017	Decurtazione risorse stabili (riduzione proporzionale per pensionamenti anno 2016)	€ 727.183,62
Art. 23, comma 2, D. Lgs. 75/2017.	Importo da decurtare per superamento limite risorse stabili 2015.	€ 305.235,45
Totale importo decurtazioni risorse stabili (b)		€ 2.287.172,06
Totale risorse stabili 2024 al netto delle decurtazioni (a-b)		<u>€ 5.199.751,54</u>

RISORSE VARIABILI ANNO 2024		
Riferimento normativo	Descrizione	Importo
Art. 92, c. 5 e 6 D. Lgs. 163/2006.	Competenze tecniche	€ 121.888,98
Art. 79, c. 2, lett. a) CCNL 2019-21	Risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettera d) del CCNL 2016-18. -Importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione. Frazione di RIA e Assegni ad Personam Anno 2023. (<u>soggette al limite 2015</u>)	€ 4.709,09
Totale risorse variabili 2024 (c)		€ 126.598,07

FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024	
Risorse stabili	€ 5.199.751,54
Risorse variabili	€ 121.888,98
<u>Totale Fondo</u>	<u>€ 5.321.640,52</u>

- 3. Costituire** il Fondo per la Retribuzione di Posizione e di Risultato delle Elevate Qualificazioni per l'anno 2024, ammontante ad € 560.000,00, di cui € 510.000,00 a seguito della decurtazione dall'importo unico consolidato anno 2018, ai sensi dell'art. 67 comma 1 del CCNL 2016/2018, ed € 50.000,00 rivenienti dall'incremento di cui D.D. n. 5132 del 14/12/2021.
- 4. Dare atto** che i fondi rispettano il limite del trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017 n. 75, che è quello che si applica alla Città Metropolitana di Palermo, in quanto il DPCM 11/1/2022 di attuazione dell'art. 33 c 1 bis del Decreto Legge 34/2019 relativo alle Province ed alle Città Metropolitane non trova applicazione nella Regione Siciliana, come specificato in premessa del decreto.

5. Riservarsi di integrare il Fondo Risorse Decentrate con eventuali altre risorse variabili che dovessero essere accertate, non appena in possesso dei relativi dati e comunque entro l'esercizio 2024.

Palermo 1/2/2024

Il Responsabile del Procedimento

E.Q. Dr. Giuseppe Scaffidi Fonti

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'